BANDO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020-2022.

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Numero di protocollo e data protocollazione inclusi nella segnatura di protocollo, nell'oggetto della PEC o in testa al documento

Gara telematica n.: 90112

Codice CIG: 8250615EDF

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 21 aprile 2020 – ore 12.00

Cpv: 79212500-8 Servizi di revisione dei conti

Procedura NON soggetta ad AVCPASS (in quanto la presente procedura disciplinata secondo la normativa provinciale è interamente gestita con sistemi telematici)

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

Nel presente bando e nella documentazione ad esso allegata con le sigle L.P. (Legge Provinciale) D.P.P. (decreto del Presidente della Provinciale) D.P.G.P. (decreto del Presidente della Giunta Provinciale) si fa riferimento alle leggi oppure ai decreti, emanati dagli organi provinciali preposti, vigenti nella Provincia Autonoma di Trento con l'indicazione di Codice si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016.

Tali atti normativi sono disponibili e liberamente consultabili al link:

- http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale

1. PREMESSE

PREMESSO che:

a) Patrimonio del Trentino S.p.A. si avvale, quale strumento informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del **Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento versione 7** di seguito chiamato Sistema (SAP-SRM);

b)per accedere al Sistema è necessario:

- possedere la dotazione tecnica minima indicata alla Sezione I, capitolo 1, paragrafo 1.2 dell'allegata "Guida operativa Risposta alle Gare Telematiche Fornitori" di seguito denominata anche "Guida Operativa" allegata al presente bando di gara;
- essere registrati a sistema secondo le modalità specificate al link: http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/default.asp;
- c) la documentazione integrale di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM, accessibile dal sito internet http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp (Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione;

ATTENZIONE!

Trattandosi di procedura aperta telematica e NON AD INVITO, il bando e la documentazione di gara caricata a sistema è visibile ai soggetti registrati a sistema SAP-SRM

d) la gara si svolgerà mediante l'utilizzo di mezzi elettronici ex art. 9 della L.P. 2/2016 e ss. mm. e ii., in quanto obbligatorio ai sensi dell'art. 73 comma 4 della medesima LP, con procedura telematica aperta a tutti gli operatori economici interessati, ex art. 19 LP 23/90 "Asta pubblica" così come intesa dalla LP 2/2016. Tale procedura si svolgerà utilizzando quale strumento informatico per le gare telematiche il sistema di e-procurement della provincia autonoma di Trento Mercurio SAP- SRM, a mezzo del quale e previa registrazione a quest'ultimo i concorrenti dovranno presentare offerta. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 e ss. mm. e ii. con applicazione per le offerte anomale dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e della disciplina di cui all'art. 22 della LP 2/2016.

ATTENZIONE: Si informano **gli operatori economici** che il Bando di gara, il Capitolato, il documento Parametri e criteri di valutazione, la "Guida operativa – Registrazione dell'operatore economico al sistema e di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento" la "Guida Operativa" sono disponibili anche sul sito internet http://www.patrimoniotn.it sezione "Società trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Le risposte ad eventuali richieste di chiarimenti dai concorrenti verranno caricate a sistema SAP-SRM insieme alla documentazione di gara, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara. Detti atti saranno altresì pubblicati anche mediante avviso, sul sito internet http://www.patrimoniotn.it sezione Società trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Si invitano pertanto sin d'ora i concorrenti a visionare costantemente detti siti

Si ricorda altresì ai concorrenti di seguire le modalità di presentazione dell'offerta come di seguito specificate, **pena la non ammissibilità dell'offerta.**

TABELLA SCADENZE			
ADEMPIMENTO	DATA	ORA	
PRESENTAZIONE OFFERTA tassativamente	21 aprile 2020	12.00	
entro			
RICHIESTE DI CHIARIMENTO di carattere	9 aprile 2020	24.00	
procedurale-amministrativo e tecnico-			
progettuale da inoltrare tassativamente entro			
Risposta degli uffici entro	16 aprile 2020	24.00	
PRIMA SEDUTA DI GARA presso la sede di	22 aprile 2020	9.00	
Patrimonio del trentino S.p.A.			

Tutto ciò premesso, **Patrimonio del Trentino S.p.A.** – Via Brennero, 165 – CAP: 38121 Trento, telefono 0461/830453, fax 0461/830459, indirizzo PEC **pec@pec.patrimoniotn.it**, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 28.02.2020 ha deciso di procedere mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 19 della LP 23/90, svolta con modalità telematica, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della LP 2/2016 applicando la formula di cui al D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg, al fine di consentire all'assemblea dei Soci , previo parere del Collegio Sindacale, di affidare il seguente servizio:

1. **Descrizione dell'oggetto dell'appalto:** l'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

Attività di revisione legale dei conti prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e di certificazione contabile del

bilancio della Società per gli esercizi 2020 – 2021 – 2022, che include anche l'asseverazione del prospetto e della relativa nota informativa dei crediti e dei debiti reciproci fra Enti pubblici (Provincia autonoma di Trento) e la Società al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022.



- 2. Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Trento c/o la sede di Patrimonio del Trentino S.p.A., Via Brennero, 165 CAP: 38121.
- 3. Caratteristiche generali del servizio e condizioni di espletamento delle attività: l'appaltatore deve garantire le seguenti attività:
 - a) La revisione del bilancio d'esercizio, in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs 39/2010;
 - b) La verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 14 D.Lgs 39/2010 e ss.mm.ii.;
 - c) verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio previsto dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs 39/2010.
 - d) Le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali rese ai fini della normativa fiscale vigente e futura, quando il relativo obbligo è posto a carico del soggetto che effettua il controllo contabile o che sottoscrive la relazione della revisione.
 - e) La relazione sul prospetto relativo ai crediti e ai debiti reciproci tra Provincia Autonoma di Trento e Patrimonio del Trentino S.p.A. per le finalità previste dal D.Lgs 23/06/2011 n. 118.
 - f) Il rilascio della relazione con cui si esprime il giudizio sul bilancio di esercizio, nonché sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio stesso.
 - g) Tutti gli altri servizi ed adempimenti connessi all'attività di cui sopra.
 - h) L'asseveramento del prospetto e della relativa nota informativa dei crediti e dei debiti reciproci tra Enti pubblici (Provincia Autonoma di Trento) e la Società.
- 4. Durata del servizio: il contrato avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Per quanto attiene alle attività di asseveramento la stessa dovrà essere eseguita entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della documentazione necessaria per emettere la relazione scritta riguardo i crediti ed i debiti reciproci tra Provincia Autonoma di Trento e Società da effettuarsi preferibilmente entro la medesima scadenza della prestazione relativa alla revisione di bilancio.
- 5. Le prestazioni oggetto dell'appalto sono finanziate nel seguente modo: fondi di Patrimonio del Trentino S.p.A.
- **6. I pagamenti**: la Società provvede al pagamento del corrispettivo a seguito di emissione di regolari fatture elettroniche trimestrali posticipate di pari importo nel rispetto delle modalità indicate all'art. 14 del Capitolato.
- 7. Importo per il servizio: l'importo complessivo a base di gara è di € 90.000,00 oltre IVA.

L'appaltatore nel prendere atto di quanto indicato all'art. 3 del Capitolato, partecipando alla presente procedura come sancito dal citato Capitolato all'art. 9 dà atto di essere a conoscenza della complessità dell'incarico di revisione legale e che il corrispettivo offerto, oltre che sufficiente a remunerare il servizio, dovrà essere determinato in modo da garantire la qualità e affidabilità dei lavori ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 39/2010.

Tutti gli obblighi ed oneri dell'appaltatore, derivanti dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

8. Responsabile del procedimento: ai sensi della normativa provinciale (LP 23/90) è la dott.ssa Daniela Marcon Responsabile Area Amministrazione e Controllo di gestione.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 PREMESSE

La documentazione di gara comprende:

1) Bando di gara;



- 2) Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio sottosoglia del servizio di revisione legale dei conti per il triennio 2020-2022;
- 3) Documento Parametri criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 4) Modello autodichiarazione Allegato A DGUE
- 5) Modello autodichiarazione Allegato A1 integrativo DGUE
- 6) Guide operative

Tutta la documentazione di gara sopra indicata è caricata sul sistema SAP-SRM ed è accessibile solamente previa registrazione a sistema SAP-SRM secondo quanto previsto nei punti precedenti (si veda in particolare la lettera b) delle premesse).

La documentazione di gara sopra indicata sono altresì disponibili sul sito internet http://www.patrimoniotn.it sezione "Società trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".

2.2 Chiarimenti

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale-amministrativo ed inerenti il servizio in appalto possono essere richiesti entro il giorno indicato nella TABELLA SCADENZE in premessa **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto con modalità telematiche in modo da garantire la trasparenza e la tracciabilità delle comunicazioni, inviando, nell'intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica ed il termine di richiesta chiarimenti:

- Per le imprese già registrate a sistema SAP-SRM: una o più richieste di chiarimento all'interno del sistema SAP-SRM, con le modalità di cui al paragrafo 3.1 Capitolo 3 Sezione II della Guida Operativa;
- Per le imprese non registrate a sistema SAP-SRM: una comunicazione all'indirizzo PEC pec@pec.patrimoniotn.it.

L'Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento di natura amministrativa e tecnica entro il giorno indicato nella TABELLA SCADENZE in premessa.

ATTENZIONE: le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, così come eventuali integrazioni e rettifiche, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara verranno caricate a sistema SAP-SRM, insieme alla documentazione di gara, e contestualmente detti atti saranno pubblicati sul sito internet http://www.patrimoniotn.it nella sezione "Società trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".

SI INVITANO SIN D'ORA I CONCORRENTI A VISIONARE COSTANTEMENTE DETTI SITI IN QUANTO NON VERRA' FORNITA RISPOSTA DIRETTA AL CONCORRENTE E NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI.

Si precisa che alle richieste di chiarimento ed alle altre richieste giunte oltre i termini tassativi per la loro proposizione sopra riportati Patrimonio del Trentino S.p.A. non è tenuto a darvi riscontro. In ogni caso sarà insindacabile facoltà della Scrivente, qualora ritenuto di utilità generale, valutare l'opportunità o meno di rispondere ad eventuali richieste di chiarimento giunte oltre i termini di cui sopra.

Eventali richieste riguardanti malfunzionamenti del sistema o per assistenza di tipo informatico per l'inserimento a sistema delle proprie offerte devono essere effettuate contattando ESCLUSIVAMENTE il call center del Gestione del Sistema (CSD) al numero **0461 800786** ovvero inoltrando un'email all'indirizzo csd.assistenza@tndigit.it.

Al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere procedurale e tecnico.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile alle richieste al CSD le stesse dovranno essere effettuate almeno 24 ore (ventiquattrore) prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Oltre tale termine non potrà essere garantita l'assistenza.



Ai sensi dell'art. 38 del regolamento della LP 23/90 (D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg), l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, con apposito provvedimento, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni della piattaforma informatica, accertate da gestore del sistema, tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica. Detto/i provvedimento/i verrà/nno caricato/i a sistema SAP-SRM insieme alla documentazione di gara ed altresì verrà/nno pubblicato/i contestualmente sul sito internet http://www.patrimoniotn.it sezione "Società trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".

2.4 COMUNICAZIONI

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione e caricati a sistema SAP SRM all'interno dei "Dati Generali" nella sezione "Informazioni Acquirente". La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti

Le comunicazioni, da parte dell'Amministrazione, individuate dall'art. 25 della LP 2/2016 e dall'art. 76 del D.Lgs 50/2016 le convocazioni delle successive sedute di gara, il soccorso istruttorio ed ogni altra comunicazione avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nell'istanza di partecipazione di cui al paragrafo 13.1, con l'avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto al concorrente di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione, solo qualora l'errore sia identificabile dall'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice di processo amministrativo, sono pubblicati sul sito internet http://www.patrimoniotn.it sezione "Società trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del Piano anticorruzione, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dall'invito quale responsabile del procedimento ai sensi della L.p. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il Presidente



della seduta di gara, nonché il dirigente, il direttore e il tecnico referente della struttura/ente che svolge la procedura.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del Piano anticorruzione, l'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:

- I. Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.
- II. L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei lavori.

Si ribadisce che ogni comunicazione tra concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poichè la prestazione necessita di essere svolta unitariamente, in quanto . data la particolare natura della stessa, la ripartizione potenziale su più operatori economici, risulterebbe altresì non economicamente conveniente nonché non funzionale sotto il profilo organizzativo funzionale".

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	Importo
1	Attività di revisione legale dei conti	79212500-8	€ 90.000
	prevista dall'art. 14 del D.Lgs	Servizi di	
	39/2010 e di certificazione contabile	revisione	
	del bilancio della Società per gli	legale dei	
	esercizi relativi agli anni 2020 – 2021	conti	
	- 2022, oltre a asseverazione del		
	prospetto e della relativa nota		
	informativa dei crediti e dei debiti		
	reciproci tra Enti pubblici (Provincia		
	Autonoma di Trento) e Società al 31		
	dicembre 2020, 2021 e 2022		
	Importo totale del servizio in appal	to soggetto a	€ 90.000,00
		ribasso (A)	
	Costi per la sicurezza non soggetti	a ribasso (B)	€ 0,00
	Importo totale a base d	i gara (A+B)	€ 90.000,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva.



L'importo relativo ai costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari ad € 0,00.

L'appalto è finanziato con fondi a carico della stazione appaltante

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

Il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Per quanto attiene alle attività di assevera mento la stessa dovrà essere eseguita entro 15 giorni dalla consegna della documentazione necessaria per emettere la relazione scritta riguardo i crediti ed i debiti reciproci tra Provincia Autonoma di Trento e Società da effettuarsi preferibilmente entro la medesima scadenza della prestazione relativa alla revisione di bilancio

Al riguardo si sottolinea come all'art. 33 del Capitolato sia previsto, ai sensi della normativa nazionale, che le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi abbiano il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A./APAC ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero i parametri di prezzo-qualità.

4.2 Opzioni e rinnovi

Opzione di eventuale proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione, qualora necessario, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Poiché tale proroga è puramente eventuale e non è programmata né programmabile non è nemmeno possibile quantificarne l'eventuale importo. Pertanto, ai fini dell'art. 6, della L.P. 2/2016, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 90.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. I costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari ad € 0,00.

5. SOGGETTI AMMESSI

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.



Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa amezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando.



7.1 Requisiti di idoneità

- **a)** Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
 - Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) Società di revisione iscritta al registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 39/2010.
 - Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
 - <u>Per la comprova</u> del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Con riguardo agli operatori economici stranieri la richiesta sarà effettuata direttamente a questi ultimi.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili di
 € 70.000 IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine di indicare la dimensione minima del business che ha visto
 impegnata la società nell'ultimo triennio.
 - La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.
 - Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le società che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
 - Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
- b) Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura assicurativa RC Professionale Revisore Legale per un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00.
 - <u>La comprova di tale requisito</u> è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

- a.1) un servizio analogo in favore di soggetti a prevalente partecipazione pubblica, meglio definiti come organismi di diritto pubblico ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 3 comma 1 lettera d);
- a.2) un servizio di certificazione di asseverazione di crediti/debiti reciproci tra Enti pubblici;
- a.3) un servizio analogo in favore di società di gestione immobiliare con patrimonio immobiliare non inferiore ai 200 milioni di euro (riferito al valore BII 1. del Bilancio);
- <u>La comprova del requisito,</u> è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.
- In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;



In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) nonché il requisito di iscrizione all'albo dei revisori legali dei conti di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa RC Professionale Revisore Legale di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale per la prestazione di revisione legale dei conti il requisito di cui al precedente punto 7.3 lettere a) ed a.3) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale per la prestazione secondaria il requisito di cui al precedente punto 7.3 lettera a.2) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandante.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) nonché il requisito di iscrizione all'albo dei revisori legali dei conti di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che



quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. B) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, la dichiarazione allegato A o il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBBAPPALTO

In considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto non è ammesso il ricorso al subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 Garanzia provvisoria

Ai sensi della normativa provinciale, art. 31 comma 2 LP 2/2016, non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria per la partecipazione alla presente procedura.

10.2 Impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto



Ai sensi dell'art.1 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dovrà essere corredata, A PENA DI ESCLUSIONE, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

ATTENZIONE: per aver diritto all'esclusione dalla presentazione dell'impegno di un fideiussore per la garanzia definitiva è necessario barrare la relativa casella nella PARTE IV: ALTRE DICHIARAZIONE della dichiarazione di partecipazione Allegato A solo ed unicamente se si è una mpmi altrimenti l'impegno dovrà essere presentato a pena di esclusione.

La garanzia definitiva dovrà essere presentata secondo le modalità ed i tempi indicati all'art. 24 del Capitolato.

11 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per essere ammesso alla procedura aperta a mezzo gara telematica, l'operatore economico interessato dovrà inoltrare l'offerta **esclusivamente** attraverso il sistema per le gare telematiche della Provincia Autonoma di Trento MERCURIO SAP-SRM, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella "Guida operativa - Risposta alle Gare Telematiche Fornitori" nonché a quanto indicato nel presente Bando,

Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno indicato nella TABELLA SCADENZE in premessa

La presente gara è individuata a sistema con il numero indicato in prima pagina. Scadenza richiesta chiarimenti il giorno indicato nella TABELLA SCADENZE in premessa.

Al momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "Notifica offerta presentata" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato al capitolo 4 – Sezione III della Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né di modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Si rammenta che per la presentazione delle offerte non sono ammesse modalità difformi dall'utilizzo del sistema.

La sopra citata Guida operativa riporta alla sezione III tutte le istruzioni per gestire l'offerta: predisposizione ed inserimento offerta, inserimento documenti, firma digitale dei documenti, invio, consultazione, modifica, cancellazione dell'offerta.

Al fine di presentare l'offerta, i concorrenti devono caricare a sistema, debitamente firmati digitalmente, i documenti richiesti ai seguenti paragrafi 13, 14, 15 e 16.

Tutti i documenti indicati nel paragrafo 13 devono essere caricati a sistema come "ALLEGATO AMMINISTRATIVO" come indicato al capitolo 1 – paragrafi 1.1 e segg. – sezione III della "Guida Operativa"

Tutti i documenti indicati al paragrafo 14 devono essere caricati a sistema come "ALLEGATO



Tutti i documenti indicati al paragrafo 15 devono essere caricati a sistema come "ALLEGATO ECONOMICO" come indicato al capitolo 1 – paragrafi 1.1 e segg. – sezione III della "Guida Operativa".

Nella sezione "Documentazione offerta" è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione obbligatoria da allegare è visibile, con specificata la categoria e sottocategoria di appartenenza, all'interno della medesima schermata e può essere caricata a sistema mediante il tasto "aggiungere allegato firmato". Selezionare la categoria e la sottocategoria del documento da allegare. Selezionato il file da allegare dal proprio PC, premere "Scegli file" e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante "OK".

Una volta inserita tutta la documentazione richiesta cliccare sul pulsante "Salvare lotto".

Si avverte che il sistema accetta solo documenti firmati digitalmente.

Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia a quanto descritto nella Sezione VI della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link:

http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti aventi sede legale in uno dei Paesi dell'unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso l'eventuale DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultimo caso deve essere caricata a sistema come ALLEGATO AMMINISTRATIVO copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'interno dell'ambiente della gara sulla piattaforma SAP/SRM.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: certificati ISO.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si rammenta che qualora l'operatore economico anziché utilizzare la dichiarazione allegato A già



completa di tutte le dichiarazioni necessarie e decidesse di allegare il DGUE dovrà integrarlo con tutte le dichiarazioni in esso mancanti e previste nel citato allegato A dichiarazione di partecipazione.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi delle dichiarazioni dovute e presentate con riferimento agli allegati al Bando di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni presentate e dell'eventuale DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione non superiore ai 10 giorni.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi punti del presente paragrafo, dovranno essere caricate a sistema, firmate digitalmente, nella categoria "Allegato amministrativo".

Quindi l'"Allegato Amministrativo" contiene le dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 13.1, la documentazione comprovante la costituzione dell'eventuale impegno all'emissione della garanzia per l'esecuzione di cui al



precedente paragrafo 10.2. Gli eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre ed inerenti la documentazione amministrativa devono essere anch'essi caricati a sistema firmati digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione .pdf.p7m e classificati nella categoria "Allegato amministrativo" come indicato al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

13.1 DGUE e Dichiarazione integrativa al DGUE

Patrimonio del Trentino S.p.A. mette a disposizione degli operatori economici fac-simili del DGUE (Allegato A) e della dichiarazione integrativa al DGUE (Allegato A1); detti modelli di autodichiarazione dovranno essere debitamente compilati e sottoscritti digitalmente e caricati a Sistema classificandoli nella categoria "Allegato amministrativo".

Le predette dichiarazioni attestano:

I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Per la definizione di micro piccola o media impresa vedi raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e la Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=it

(eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se associazione temporanea non ancora costituita)

l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, la relativa tipologia (orizzontale, verticale, misto, in cooptazione), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del Codice):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7 del Codice;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONCORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 15.2, LIMITATATMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A)

(se consorzio di cui all'art. 45, c. 2 lett. c) del Codice):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7 del Codice;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 15.2, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL

PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A); (se consorzio di cui all'art. 45, c. 2 lett. e) del Codice): l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 45, c. 2 lett. e) del Codice):



l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

(eventuale) INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI (Avvalimento).

II. MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

oppure

- 1. Di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.
- 2. Le informazioni con riferimento ai motivi di esclusione legati a insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Le dichiarazioni inerenti i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), n), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2011).

ATTENZIONE: l'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'art. 80 del decreto legislativo 50/2016.

Con riferimento agli illeciti professionali di cui alla lettera c) del comma 5 del D.Lgs 50/2016 si rammenta come la giurisprudenza amministrativa abbia sottolineato che "l'impresa partecipante ad una gara è tenuta a segnalare qualsiasi fatto anche solo ipoteticamente rilevante ai fini del giudizio di affidabilità che compete alla stazione appaltante, senza che ciò determini l'imposizione di un indeterminato onere dichiarativo". Quindi andranno dichiarate non solo tutte le condanne e sentenze ma anche tutte le vicende pregresse riguardanti fatti risolutivi, errori o altre negligenze perché, come affermato dall'ANAC, "la valutazione della sussistenza di gravi illeciti professionali tali da integrare la causa di esclusione in parola è sottratta all'operatore economico ed è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante la quale è chiamata ad analizzare in concreto la rilevanza dei fatti richiamati dall'operatore economico ai fini dell'eventuale esclusione (cfr., ex multis, Parere di precontenzioso n. 266 del 14 marzo 2018). Per potere procedere in tale senso instaurando un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico, la stazione appaltante deve essere posta nella condizione di conoscere tutti i fatti astrattamente idonei ad integrare la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c). A tal fine, nelle richiamate Linee guida [... Linee Guida n. 6/2017], l'Autorità ha precisato che «La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione». La necessità che la dichiarazione dell'operatore economico sia comprensiva di tutti gli eventi astrattamente riconducibili alla definizione fornita dal legislatore è stata ribadita anche dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha riaffermato, con riferimento all'art. 80, comma 5, lett. c), il principio fondato sulla giurisprudenza formatasi sulla base del previgente Codice dei contratti, secondo cui il concorrente non può operare alcun filtro nell'individuazione dei precedenti penali valutando esso stesso la loro rilevanza ai fini dell'ammissione della procedura di gara, in quanto tale potere spetta esclusivamente alla stazione appaltante (Consiglio di Stato 5 settembre 2017 n. 4192). La versione aggiornata delle più volte citate Linee guida precisa altresì che «La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in



argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice» e dunque determinano l'esclusione dalla gara del concorrente per avere presentato nella procedura di gara in corso dichiarazioni non veritiere".

Si riporta di seguito l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Articolo 80 del D.Lgs. n. 5/2016 Motivi di esclusione

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli <u>articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale</u>, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'<u>articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007</u>, <u>n. 109</u> e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- **2.** Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- **3.** L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto, ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci



accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha 4. commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- **5.** Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;



- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'<u>articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.</u> 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
- in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- **6.** Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
- 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non



superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

- **8.** Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- **9.** Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- **10.** Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
- **11.** Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- **12.** In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- **13.** Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera.
- **14.** Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

-qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti)*. La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;



- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- ai sensi dell'art. 42 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, "si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto";
- con riferimento all'articolo 67 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della L.P. n. 2 del 2016, "se il candidato o l'offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidati o offerenti, il candidato o l'offerente è escluso dalla procedura. Prima dell'eventuale esclusione i candidati o gli offerenti possono provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza.

...".

- per l'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016, "nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X";
- la dichiarazione deve essere resa con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni di cui al Comunicato del Presidente ANAC di data 8 novembre 2017. Nella dichiarazione devono essere indicati i nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce laddove detti nominativi non siano ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro (ad esempio, visura camerale, attestazione SOA, ecc.) con dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta;
- in caso di incorporazione, fusione societaria, cessione di azienda o affitto di ramo d'azienda, la dichiarazione di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d.lgs. n. 50/2016 deve riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

III CRITERI DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando nella sezione III della dichiarazione allegato A quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente bando;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente bando;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente bando;

VI DICHIARAZIONI FINALI

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione dei relativi campi e la sottoscrizione della dichiarazione.

La dichiarazione allegato A deve essere presentata:



- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Con riferimento a quanto indicato al paragrafo 8. il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione allegato A, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte I, alla parte II, nonché alla parte III, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e le dichiarazioni finali;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

14. CONTENUTO BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) MODULO OFFERTA TECNICA debitamente compilato e sottoscritto;

La modulo contiene una serie di elementi denominati ELEMENTI DELL'OFFERTA TECNICA che in base a come saranno compilati dall'operatore economico, sulla base dei punteggi indicati nel modulo stesso e specificati nell'allegato Parametri e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuiranno automaticamente un punteggio per ogni singola voce come indicato nella tabella di cui al successivo punto 17.1.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 13.1.

L'incompletezza, la lacunosità e/o la contraddittorietà/incertezza della compilazione del "modello offerta tecnica" tali da non consentire l'attribuzione del relativo punteggio, comportano la mancata attribuzione dello stesso.

La Mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica e/o economica non è sanabile con il soccorso istruttorio e comporta l'esclusione



15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

I documenti "Documento di sintesi dell'offerta" devono essere caricati a sistema firmati digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione .pdf.p7m e classificati nella categoria "Allegato economico" come indicato al paragrafo 1.1 e seguenti – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

Si avverte che il sistema accetta documenti firmati digitalmente con estensione .pdf.p7m. L'estensione .p7m è generata in automatico con la procedura di firma digitale.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 13.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E GENERAZIONE DEL DOCUMENTO SI SINTESI

Entro il "Termine di presentazione dell'offerta", il concorrente dovrà inserire a Sistema, per il lotto di riferimento, la propria offerta economica:

1. espressa in Euro (IVA esclusa) (se "gara telematica")

1 OPZIONE "gara telematica"

- 1. Scegliere l'opzione "Elaborare offerta" e ricercare l'appalto nella sezione "interr. Attive Appalti online" cliccando su "A evidenza pubblica" se non già attivo (se non appaiono risultati, attivare il tasto "cercare" togliendo tutti i filtri).
- 2. (Nel caso non sia già stata creata l'offerta) Per creare e presentare l'offerta nei tempi indicati, cliccare sul numero della gara e, nella schermata successiva, sul tasto "creare offerta". Cliccare sull'icona
- 3. "creare offerta su lotto" per accedere al dettaglio del lotto di gara; (ATTENZIONE: se già creata lo stato dell'offerta sarà "Salvato". Per accedere all'offerta cliccare sul numero della stessa e poi utilizzare il tasto "Modificare offerta su lotto").
- 4. A sistema, nella colonna "Prezzo", l'offerente deve inserire i prezzi unitari / il prezzo complessivo offerti al netto dei costi di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso (IVA esclusa), con le seguenti precisazioni:
 - a. utilizzare la virgola come separatore decimale;
 - b. sono ammesse dal sistema due cifre decimali.
- 5. L'offerente, ancorché il sistema lo richieda, non è tenuto ad indicare:
 - a. i oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b. i costi per la manodopera.
- 6. E' possibile "salvare il lotto" in qualsiasi momento della procedura di caricamento dei vari documenti di gara. E' necessario, dopo aver salvato il lotto, utilizzare il tasto "Modificare lotto" per inserire ulteriore documentazione o modificare la documentazione inserita.
- 7. Creare, quindi, il documento di sintesi utilizzando l'apposito tasto "Genera documento di sintesi offerta" solamente dopo aver inserito gli elementi economici indicati ai punti 3 e 4 e tutta la documentazione obbligatoria richiesta negli allegati amministrativo e tecnico. Dopo aver firmato digitalmente il documento di sintesi caricarlo sul sistema nella sezione "Documentazione offerta" "Aggiungere allegato firmato" selezionando come categoria allegato "Allegato economico" e sottocategoria "Documento di sintesi offerta". Solamente una volta caricato anche il documento di sintesi sarà visibile il tasto "Completare lotto".



- 8. (Nel caso l'offerta complessiva sia pronta) cliccare su "Completare lotto". Utilizzare il link "Torna a "Lotti DI gara"
- 9. Completati tutti i lotti di interesse, cliccare infine "inviare" per presentare definitivamente l'offerta.

PER CIASCUN LOTTO, comporta l'esclusione dell'offerta:

- la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari;
- la presentazione di offerte in aumento.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 13.1.

16.2 MODIFICA DI UN'OFFERTA GIA' PRESENTATA

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta, visualizzabile a sistema, è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso si dovrà prima ritirare l'offerta (scegliendo, appunto, l'opzione "ritira offerta") ed inviare a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella in precedenza presentata (modificando quella ritirata o cancellandola e inserendone una completamente nuova) facendo attenzione alla necessità di completare nuovamente il lotto (vedere per ulteriori dettagli il capitolo 4 della Sezione III della "Guida Operativa" allegato a sistema tra la documentazione di gara).

Nel caso in cui l'offerta non sia ancora stata presentata, e quindi appaia nello stato "salvato", è possibile la modifica semplicemente utilizzando l'icona relativa "Modifica offerta su lotto".

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviarne una nuova, né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base di elementi e punteggi tabellari di valutazione automatici dell'offerta tecnica elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella con l'indicazione dei criteri tabellari di valutazione dell'offerta tecnica che permettono l'assegnazione del punteggio in modo automatico (si veda al riguardo l'allegato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa").



	Indicional mallialina Consista della sociatà di uniciona				1
	Iscrizione nell'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob fino al 12 settembre 2012 ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs.24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e	10	SI		10
A	dell'art 43, comma 1, letti) del D.Lgs 27 gennaio 2010, n.39.	10	NO		0
	Ulteriore esperienza, per almeno un esercizio negli			Da due a tre società	5
	ultimi 10, nel fornire un servizio/fornitura analogo in favore in società di gestione immobiliare pubblica oppure iscritta all'art. 53 del decreto Legislativo del		SI	Da quattro a sei società	10
В	15/12/1997 n. 446	15		Oltre sette società	15
			NO	Una società (requisito di ammissione)	0
С	Ulteriore esperienza per almeno un esercizio negli ultimi 10 nel fornire un servizio/fornitura analogo in	15		Da due a tre società	5
	favore di soggetti a prevalente partecipazione pubblica, meglio definiti come organismi di diritto pubblico ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 3 comma 1			Da quattro a sei società	10
	lettera d);			Oltre sette società	15
			NO	Una società (requisito di ammissione)	0
	L'operatore economico assicura una diversa articolazione degli impegni del gruppo di lavoro messo	15		Per un incremento percentuale da 1% a 10% della figura professionale manager	10
D	a disposizione degli impegni dei gruppo di lavolo messo a disposizione rispetto al requisito minimo previsto nel bando incrementando gli impegni sulle figure dei Manager e dei senior?		SI	In alternativa o in aggiunta, per un incremento percentuale da 1% a 5% della figura professionale senior	5
			NO		0
E	Nell'organizzazione dei lavori finalizzati alla certificazione del bilancio d'esercizio l'operatore economico effettua il controllo di coerenza con la relazione sul governo societario, con particolare	5	SI		5
	riferimento ai programmi di valutazione dei rischi aziendali ex art. 6 c.2 e c.4 e art. 14 del suddetto D. Lgs. 175/2016??	J	NO		0
	Monte ore da destinare all'incarico.			Per un incremento percentuale del10%	5
	Rispetto alla soglia di impegno individuata nel bando di complessive 350 ore annue, l'operatore			Per un incremento percentuale del15%	10
F	economico è invitato ad indicare se intende, o meno, fornire nell'ambito della prestazione prevista dal capitolato un impegno di ore annue maggiore a tale soglia.		SI	Per un incremento percentuale del20%	15
			NO		0
	L'operatore economico fornirà con cadenza almeno annuale una lettera da inviare al management con	5	SI		5
G	suggerimenti e/o miglioramenti di natura amministrativa, contabile, procedurale?	j	NO		0
	TOTALE	80			80



17.2 Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi è assegnato automaticamente il corrispondente punteggio nella colonna "Punti" della tabella. Al riguardo per la quantificazione tabellare dei punteggi si rimanda all'allegato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa"; la somma dei punteggi corrispondenti a quanto offerto con la compilazione del "Modulo offerta tecnica" da parte dell'operatore economico costituisce il punteggio finale della valutazione dell'offerta tecnica.

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio dell'offerta economica, pari amassimo 20 punti, sarà assegnato come specificato nella seguente tabella:

N.	Elemento economico	Punteggio massimo
1	Attività di revisione legale dei conti prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e di certificazione contabile di bilancio della Società per gli esercizi 2020 – 2021 – 2022, che include l'asseverazione de prospetto e della relativa nota informativa dei crediti e dei debiti reciproci tra Enti pubblici (Provincia Autonoma di Trento) e la Società al 31 dicembre 2020 – 2021 - 2022	20

Il RUP, al solo fine di individuare il punteggio economico, provvederà a calcolare il ribasso percentuale come il rapporto tra la differenza tra la componente della "Base d'Asta complessiva" ed il Corrispettivo onnicomprensivo complessivo offerto in termini numerici, e la componente della "Base d'Asta complessiva" dell'appalto, secondo la formula riportata sotto.

Il punteggio economico sarà attribuito assegnando il punteggio massimo al concorrente che avrà presentato il minore "Prezzo totale offerto" per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, secondo quanto indicato di seguito.

In base al Prezzo totale offerto, il Presidente di gara provvede a calcolare il ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara. Tale ribasso è calcolato secondo la seguente formula:

(Prezzo a base di gara – prezzo totale ribassato offerto dal concorrente i- esimo/Prezzo a base di gara):

Dove:

- Ri = il valore ribasso offerto dal concorrente "i-esimo";

Pbg = Prezzo a base di gara

Ptoi = Prezzo totale offerto dal concorrente i-esimo.

Dopo aver individuato tra i vari ribassi (Ri) quello più basso, che diviene il ribasso massimo (Rmax), si procede al calcolo del punteggio da attribuire all'offerta economica, applicando la seguente formula di tipo non lineare, come disciplinato dal regolamento di attuazione dell'articolo 17, comma 2, LP 2/2016 ed esplicitato nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

Quanto all'offerta economica, è applicata la seguente formula di tipo non lineare:



dove:

Vi = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all'elemento prezzo

Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-simo

Rmax = ribasso percentuale massimo offerto in gara

 $\alpha = 0.2$ esponente applicato sulla base del peso dell'elemento prezzo individuato.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.

Successivamente i coefficienti Vi saranno moltiplicati per il peso dell'elemento prezzo, pari a 30, ottenendo il punteggio dell'offerta economica di ciascun concorrente.

Il punteggio dell'offerta economica, sommato al punteggio dell'offerta tecnica attribuito a ciascun concorrente, costituisce il punteggio della graduatoria finale.

Non si applica la riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica.

18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno alle ore indicate nella TABELLA SCADENZE presso la sede di Patrimonio del Trentino S.p.A. in Via Brennero, 165 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto il Presidente di gara comunicherà in seduta.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo specificato dai concorrenti nella documentazione di gara almeno due giorni prima della data fissata.

Il Presidente di gara procederà, nella prima seduta pubblica:

- a) a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Bando;
- b) ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12, demandando al competente Servizio gli adempimenti correlati;
- c) a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, disponendo le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara procedendo con gli adempimenti correlati;

Le buste telematiche contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, la cui integrità e segretezza sono garantite dal Sistema, saranno aperte secondo quanto indicato nei successivi paragrafi.

Il RUP procederà ai sensi dell'art. 22, della LP 2/2016 e nell'ipotesi di cui al comma 9, della citata normativa provinciale, la stazione appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

19 COMMISSIONE TECNICA



In considerazione dell'automaticità dell'attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica non è necessario procedere alla nomina di una Commissione tecnica.

20 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del procedimento procederà, in seduta pubblica, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando.

In seguito provvede ad effettuare la somma dei punti automaticamente attribuiti all'offerta tecnica sulla base di quanto indicato dall'operatore economico offerente.

Nella stessa seduta pubblica, il Responsabile darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti ad esempio nel caso in cui siano stati inseriti elementi dell'offerta economica nella busta dell'offerta tecnica.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il RUP procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 ultima parte del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'OFFERTA ECONOMICA.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il RUP, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. B) del Codice – disporrà **l'esclusione** per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il Presidente di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21 VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa ex art. 97 comma 6 ultima parte, il RUP avvierà la verifica dell'anomalia al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.



Il RUP richiede al concorrente a mezzo della pec indicata nell'istanza di partecipazione la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

Attenzione: al fine di velocizzare le operazioni di gara e così permettere una immediata valutazione dell'eventuale anomalia dell'offerta, si invitano gli spettabili operatori economici ad allegare già in fase di presentazione dell'offerta ed ESCLUSIVAMENTE all'interno della busta per l'offerta economica, pena l'esclusione se contengono elementi che anticipano l'offerta economica qualora inseriti nelle altre buste, i giustificativi in ordine alla propria offerta tecnico/economica. Tali giustificativi, qualora considerati esaustivi, permettono di addivenire all'aggiudicazione dell'appalto con notevole risparmio di tempo.

Di seguito si indica il contenuto dei giustificativi da inserire nella busta dell'offerta economica e/o che saranno richiesti qualora si debba attivare il sub procedimento di valutazione dell'anomalia.

Si ricorda che l'eventuale presenza di offerte anomale è determinata con riferimento alle sole offerte ammesse, calcolate senza tenere conto delle offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, parziali, indeterminate, alternative, plurime o condizionate. Le offerte anomale sono escluse dalla gara se non pervengono le giustificazioni o se esse in seguito al sub procedimento di valutazione dell'anomalia non vengano ritenute idonee.

In ogni caso, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici quali la complessità dell'incarico nonché l'obbligo di garantire qualità e affidabilità allo stesso, appaia anormalmente bassa come sopra indicato.

Si precisa che i concorrenti, la cui offerta viene sottoposta a verifica di anomalia, sono tenuti - entro i termini fissati dalla Stazione appaltante - a presentare le giustificazioni e successivamente a fornire le precisazioni richieste, nonché a fornire ogni ulteriore elemento ritenuto utile per l'analisi della congruità dell'offerta.

Come sopra evidenziato gli spettabili operatori economici offerenti sono pertanto invitati ad allegare già all'atto della presentazione della loro offerta (solo ed esclusivamente nella busta per l'inserimento dell'offerta economica) i giustificativi che dovranno dimostrare la sostenibilità dell'offerta in ordine alla complessità dell'incarico, a quanto offerto con il modulo offerta tecnica e che il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è stato determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 39/2010.

Per permettere la valutazione dell'offerta presentata dovranno essere descritte le risorse professionali anche secondo l'eventuale diversa articolazione del gruppo di lavoro offerto nonché anche secondo l'eventuale maggior monte ore offerto con l'offerta tecnica per lo svolgimento dell'incarico.

In particolare si dovrà aver riguardo di evidenziare la loro congruità in base:

- 1. al piano di revisione, all'approccio metodologico ed alle principali procedure che l'offerente si impegna ad seguire nello svolgimento dei servizi;
- 2. alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all' articolo 11 del D.Lgs. 39/2010;
- 3. alla necessità di mettere a disposizione un gruppo di lavoro esperto; (a dimostrazione dell'esperienza dovranno



essere inseriti inoltre i curricula vitae comprovanti l'esperienza maturata dai soci, dirigenti e revisori esperti che faranno parte del gruppo di lavoro messo a disposizione nonché l'eventuale ulteriore documentazione comprovante le esperienze lavorative specifiche e i ruoli ricoperti (compreso il periodo)).

Inoltre, dovrà essere dimostrata la congruità dell'offerta con riferimento:

4. al contratto individuale di lavoro e/o di collaborazione delle risorse che saranno dedicate alla scrivente producendo i singoli contratti di lavoro dei collaboratori che opereranno per Patrimonio del Trentino S.p.A. al fine di permettere la valutazione della congruità dell'offerta in ragione dell'effettivo costo delle persone coinvolte.

I giustificativi, compresi i *curricula vitae*, dovranno essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentate, inoltre la presentazione dovrà essere in forma "schematica" utilizzando l'ordine dei punti sopra indicati e la loro numerazione.

Si sottolinea che, con riferimento al diritto di accesso di cui alla L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e alle altre norme anche statali in materia (al riguardo si cita l'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice), al fine di escludere un eventuale accesso agli eventuali giustificativi richiesti in sede di verifica dell'anomalia della propria offerta economica, il concorrente dovrà indicare quali informazioni contenute nelle giustificazioni costituiscano segreti tecnici o commerciali, motivando e comprovando tale dichiarazione. In ogni caso la Stazione appaltante si riserva di valutare, secondo quanto previsto dalla normativa, la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

I giustificativi presentati diventeranno elemento contrattuale a tutti gli effetti e saranno allegati al contratto medesimo.

Altresì, ai sensi del sopracitato art. 53, comma 5, lett. a) del Codice, al fine di escludere un eventuale accesso alle giustificazioni nonché alle precisazioni ed elementi che potrebbero venir indicati nell'eventuale contraddittorio, il concorrente in quella sede dovrà indicare quali informazioni costituiscono segreti tecnici o commerciali, motivando e comprovando tale dichiarazione in ordine alla redazione del conseguente verbale. In ogni caso la Stazione appaltante si riserva di valutare, secondo quanto previsto dalla normativa, la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 22 comma 9 bis della L.P. n. 2/2016, il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica se sospesa, dichiara l'aggiudicazione – non soggetta ad approvazione alcuna - in favore dell'operatore economico primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso

contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti dell'operatore economico collocato al secondo posto in graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016 nonché dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 22 comma 9 della LP 2/2016 all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione; alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della eventuale



garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia qualora applicabili.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria, se presentata, verrà svincolata: all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Per addivenire alla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 26 commi 3 e 10, della L.P. n. 2/2016 l'aggiudicatario comunica i nominativi dei subappaltatori prima della stipula del contratto nonché per ogni subcontratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Trattandosi di servizio di natura intellettuale la clausola sociale non è prevista.

24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di Trento, rimanendo espressamente esclusa la compromissione di arbitri.

25 Informativa relativa al trattamento dei dati personali di fornitori (art. 13 del Decreto Lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Patrimonio del Trentino S.p.A. con sede legale in Via del Brennero 165 - 38121 Trento, codice fiscale e partita iva 01938560222.

L'interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti a Lui riservati scrivendo a Patrimonio del Trentino S.p.A., Via del Brennero, 165 – 38121 Trento (TN), mail: info@patrimoniotn.it.

Il Titolare, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, ha nominato un Responsabile per la protezione dei Dati (il c.d. *data protection officer*, DPO) contattabile all'indirizzo e-mail: privacy@studiokompas.it ovvero, scrivendo a Studio Kompas, Via del Ponte 8 - 38060 Nogaredo (TN).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali sono trattati:



A. senza il Suo consenso espresso, per le seguenti finalità:

- concludere il contratto di cui Lei è parte;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi di legge e dei diritti previsti dalla legge;
- esercitare i diritti del Titolare;

B. Senza il Suo consenso espresso, per le seguenti finalità:

- Pubblicare sul sito web i curricula vitae dei titolari di incarichi di consulenza e collaborazione.

Per quanto riguarda la finalità A, il titolare utilizza come base giuridica la necessità di trattare i dati personali per l'esecuzione del contratto e per adempiere ad obblighi di legge. Per quanto riguarda la finalità B, il titolare utilizza come base giuridica la necessità di trattare dati personali per adempiere ad obblighi di legge, quali quelli legati alla c.d. Amministrazione Trasparente.

COMUNICAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ove necessario per l'erogazione del servizio a soggetti terzi (come fornitori di servizi tecnici terzi, di consulenza, società informatiche) nominati, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del titolare per i compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi e prodotti. L'accesso ai dati è inoltre consentito a categorie di incaricati del Titolare coinvolti nell'organizzazione per il trattamento dati. L'elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. Resta salvo il diritto di comunicazione a soggetti terzi qualora abbia dato il consenso specifico e facoltativo.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO

Il titolare del trattamento non intende trasferire i Suoi dati personali a un paese terzo.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati vengono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati dalle normative in vigore.

I dati vengono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, sino ad eventuale revoca del consenso al trattamento separatamente espresso.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella sua qualità di Interessato, il soggetto gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (UE) 2016/679 (es. chiedere al Titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al loro trattamento). L'Interessato ha in particolare il diritto:

- di sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla tua persona e ad accedervi integralmente anche ottenendone copia (art. 15 Diritto all'accesso);
- alla rettifica dei dati personali inesatti o all'integrazione dei dati personali incompleti (Art. 16 Diritto di rettifica);
- alla cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (Art. 17 Diritto alla Cancellazione);
- a chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (Art. 18 Diritto alla limitazione del trattamento);
- di richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dal titolare, in formato strutturato, di uso comune e leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare senza impedimenti (Art. 20 Diritto alla Portabilità);
- di opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario e ricerche di mercato (c.d. Consenso) (art. 21 Diritto di opposizione)



- di opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati in modalità automatica o semiautomatica per finalità di profilazione (c.d. Consenso).

CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo "Finalità del trattamento", punto A e B è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi succitati.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO e PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Il trattamento dei Suoi dati non avviene con l'ausilio di processi decisionali automatizzati né con l'utilizzo di tecniche di profilazione.

I Suoi dati personali saranno trattati con un livello di sicurezza elevato. Sono implementate tutte le misure di tutela indicate dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalla normativa applicabile nonché quelle determinate dal Titolare del trattamento.

I dati personali che ci ha fornito e che ci fornirà saranno conservati mediante memorizzazione all'interno dei sistemi hardware del titolare del trattamento o dei suoi responsabili.

PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A.

Il Direttore generale

ing. Michele Maistri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi

degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

